

questo articolo 3, mi ha fatto osservare che le considerazioni da me svolte in ordine all'articolo 2, per la confusione fra il collocare e il far scoppiare una bomba o macchina esplosiva erano contrarie alla disposizione dell'articolo 301 del Codice penale, il quale usa le stesse espressioni, e ha aggiunto che si potrebbe citare anche qualche altro articolo per dimostrare che l'articolo 3 ha i suoi precedenti nello stesso Codice penale.

Quantunque io abbia fatto parte della Commissione intorno al progetto del Codice penale, tuttavia non sempre ho avuto fortuna nelle proposte che ho fatto, come può vedersi dai verbali. Non sono dunque responsabile di tutte le censure, che possono muoversi al Codice penale, che abbiamo approvato; e credo che fra le disposizioni censurabili debba annoverarsi appunto quella dell'articolo 301, pel quale far scoppiare una bomba o una macchina micidiale è lo stesso che collocarla, anche quando non debba o non possa esplodere; il che significa confondere fatti non solo diversi per loro natura, ma diversi per il pericolo del danno sociale, che possono ingenerare.

Non mi venga dunque a parlare l'onorevole Lucchini dell'articolo 301. Io avrei desiderato che l'onorevole relatore della Commissione, il quale mi ha combattuto allo stesso modo, avesse potuto rispondere con qualche altro argomento: poichè, certo, la risposta non si può desumere da un articolo che meriterebbe di essere corretto.

Ma, lasciando da parte l'articolo 2 e tornando all'articolo 3, prego la Commissione di voler proporzionare la pena a due figure di reato, che sono tra loro diverse, quali sono quella del distruggere e quella del tentativo di distruggere.

Non facciamo tornare indietro le nostre leggi in una parte, nella quale gli stranieri c'invidiano. Non è la stessa cosa l'aver fatto saltare in aria l'edificio di Montecitorio, ed il tentare di distruggerlo. La Francia ha riconosciuto l'errore del suo Codice penale, ed io posso assicurare il relatore che nel progetto di Codice penale francese, il quale in questo momento è allo studio d'una Commissione, ed è al suo termine, è stata cancellata la confusione del reato tentato col reato consumato, con plauso unanime di tutti i sommi giuriconsulti francesi, che fanno parte della Commissione per la revisione del Codice penale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocito.

Cocito. Non ho votato l'articolo 2, perchè mi sembra che il secondo capoverso di esso contraddica al secondo capoverso dell'articolo 3.

Il secondo capoverso dell'articolo 2 dice: « Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni. »

Ed il secondo alinea dell'articolo 3 stabilisce: « Se per effetto del delitto preveduto da questo e dal precedente articolo si è messa in pericolo la vita delle persone, la pena è della reclusione da 15 a 20 anni; e se si è verificata la morte di una o più persone, la pena è della reclusione da 20 a 24 anni. »

Ora l'aver usata nell'articolo 2 la frase « in luogo e tempo di pubblico concorso, » non si può spiegare se non con la possibilità del pericolo della vita delle persone. Perchè, dunque, domando alla Commissione, si torna a parlare all'articolo 3 del pericolo della vita delle persone; e, mentre nell'articolo 2 si commina una pena da 8 a 12 anni, nell'articolo 3 si sancisce una pena da 15 a 20 anni per lo stesso reato?

Desidererei avere dall'onorevole relatore qualche spiegazione a questo proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito F., relatore. L'onorevole Lucchini vorrebbe che in questo articolo fossero comprese parecchie cose, che nell'articolo stesso già sono comprese. Solo mancano, fra le cose da lui indicate, i veicoli di strade ferrate. Ora la Commissione ha creduto di non includere i veicoli di strade ferrate, perchè non si tratta di quelle costruzioni stabili, la cui distruzione presenti una maggiore gravità. Distruggere un veicolo di strada ferrata è cosa grave, ma che può essere sufficientemente punita con la pena che è stabilita nel Codice: ed anche, come ha detto poc'anzi l'onorevole Nocito, perchè per tutto quello che riguarda le strade ferrate c'è tutto un sistema di vigilanza e di garanzia, così che non abbiamo creduto necessario di ricorrere ad un maggiore rigore.

In quanto alle chiese, onorevole Lucchini, non crede Ella, d'accordo con la Commissione, che esse facciano parte di quegli edifici pubblici, o aperti al pubblico, di cui è detto nell'articolo? Certo, noi abbiamo inteso così,